

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1354)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(LAMI STARNUTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1965

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella seduta del 9 dicembre 1964 ha esaminato — esprimendo in proposito parere favorevole — uno schema di progetto di legge concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, la cui attività è ora disciplinata da norme che risalgono ad oltre trentacinque anni, e precisamente dalla legge costitutiva (regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge 31 maggio 1928, n. 1351, con le modificazioni appor-

tevi dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152) e dal Regolamento generale (emanato con regio decreto 28 marzo 1929, n. 519, successivamente modificato con regio decreto 25 novembre 1929, n. 2098), ormai anacronistici e non più rispondenti alle necessità aziendali.

L'Istituto, proveniente dalla fusione della « Associazione nazionale ferrovieri », della « Cassa nazionale dei ferrovieri » e della « Cassa nazionale delle comunicazioni », è iscritto all'Albo delle aziende di credito in quanto la sua attività, oltre che al campo

assicurativo (limitatamente alla cerchia dei ferrovieri), si estende anche al settore del credito, ivi compresa la raccolta del risparmio. Esso esplica altresì attività sussidiarie a carattere industriale e commerciale, collegate ai rapporti con le ferrovie e cioè: appalto del servizio dei biglietti d'ingresso nelle stazioni ferroviarie, noleggio cuscini, stampa dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, eccetera.

Si era da tempo avvertita l'esigenza di procedere ad una completa revisione delle accennate norme, specialmente al fine di rendere le strutture aziendali più consone alle mutate condizioni della vita moderna. Su un primo schema di disegno di legge predisposto su tali basi, il predetto Comitato aveva avuto già occasione di formulare, in linea di massima, il proprio parere favorevole: ulteriori contributi di idee e di suggerimenti da parte di vari Dicasteri interessati (Grazia e giustizia, Trasporti, Industria e commercio, Lavoro e previdenza sociale) hanno poi condotto alla stesura di un secondo schema, sul quale il Comitato stesso, nella seduta suddetta, ha espresso il proprio accordo, indicando anche la via per il componimento di alcune residue questioni di carattere tecnico-normativo.

Il nuovo ordinamento prevede l'articolazione dell'Ente in una « Sezione credito » — per l'attività bancaria — e una « Sezione previdenza » — per l'attività assicurativa — nettamente separate nei rispettivi patrimoni e bilanci; esse però avranno in comune il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi.

Circa l'organo amministrativo, è da rilevare che, giusta gli originari ordinamenti, il Presidente e due membri erano designati dal Capo del Governo nella qualità di Presidente dell'allora Comitato dei ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, tre — uno per ciascuno — dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero delle corporazioni e dal cessato Ispettorato del credito, mentre la designazione dei rimanenti tre consiglieri doveva avvenire in base a elezione fra gli iscritti all'Istituto. Nel dopoguerra tali competenze — fermo restando in nove il numero totale dei membri —

furono di fatto diversamente ripartite, a seguito pure dello scioglimento del Comitato dei ministri e dell'Ispettorato del credito, rimanendo attribuita al Ministero del tesoro la designazione del Presidente e di un membro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quella di altro consigliere, al Ministero dei trasporti di tre membri, in rappresentanza diretta, più altri tre membri in rappresentanza degli iscritti, secondo segnalazioni fornite dalle organizzazioni sindacali dei ferrovieri. Nel dare formale sanzione a tali criteri distributivi, il nuovo ordinamento opportunamente riserva al Ministero dell'industria e del commercio la designazione di un decimo consigliere, quale proprio diretto rappresentante in seno all'organo amministrativo. Dette nomine sono fatte con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Altrettanto dicasi per il Collegio dei sindaci, nel quale la presidenza verrebbe stabilmente assunta dal nominativo designato dal Ministro del tesoro.

La cennata distinzione tra le due principali branche di attività ha riflesso specialmente sugli schemi operativi della « Sezione credito », i cui scopi istituzionali, sotto la giurisdizione dell'Organo di vigilanza a' sensi della legge bancaria, sono tecnicamente meglio delineati, avuto riguardo anche all'origine, e diretti sempre più, se non esclusivamente, verso l'ambito dell'amministrazione ferroviaria e delle aziende che hanno attinenza con il settore dei trasporti, sia mediante una estesa varietà di interventi creditizi e sia attraverso l'offerta di servizi di ogni genere alla stessa stregua di una azienda di credito modernamente attrezzata; in particolare, essa effettua operazioni di credito ordinario in favore del Ministero dei trasporti, di società, imprese e privati che esercitano attività connesse con il settore dei trasporti e del traffico ferroviario, assumendo servizi vari per conto dei medesimi; concede operazioni di cessione del quinto dello stipendio; eroga mutui a condizioni speciali in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato per l'acquisto o la costruzione di abitazioni, eccetera; per converso,

la raccolta del risparmio è curata — nell'ambito degli iscritti e fuori — secondo le comuni forme consentite alle aziende di credito ordinario e, in più, mediante emissione di buoni fruttiferi a fini di incentivazione dello spirito previdenziale.

A sua volta, l'attività della « Sezione previdenza », pur non subendo sostanziali innovazioni, trae vantaggio dalla accurata revisione e aggiornamento delle norme regolatrici in materia di assicurazioni private sulla vita, operazioni di capitalizzazione, assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

In conseguenza dell'accennata duplicità di gestione, i bilanci e conti economici della « Sezione credito » e « Sezione previdenza »,

una volta approvati dal Consiglio di amministrazione, sono sottoposti all'esame dei rispettivi Organi di vigilanza; la loro approvazione ha luogo con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il parere degli organi anzidetti; copie dei bilanci medesimi sono successivamente trasmesse ai Dicasteri interessati.

E infine previsto che — una volta approvata la legge di cui all'unito disegno — verrebbero fissate più dettagliate norme, rispondenti a tutte le prevedibili necessità dell'azienda, con uno « statuto » da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, e che andrà in sostituzione del vecchio Regolamento generale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Istituto nazionale bancario e di previdenza delle comunicazioni — già Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 — è un Ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di:

a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attività e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari;

b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonchè di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Istituto può effettuare:

1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalità e a condizioni speciali da autorizzarsi dall'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonchè la emissione di Buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3, 4 e 5;

2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti

finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore:

del Ministero dei trasporti;

di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto;

di società, imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attività inerenti al traffico ferroviario;

di aziende di trasporto di persone e cose;

di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori;

di società, imprese o privati che svolgono attività produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti;

3) la concessione di prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, società, imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini;

4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore;

5) la concessione di mutui, con modalità ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche;

6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato:

di servizi di tesoreria e della amministrazione di disponibilità finanziarie;

di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti;

di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari;

di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessoria e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari;

7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali città ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti;

8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme;

9) le operazioni di capitalizzazione;

10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi.

Per le attività di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti.

L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potrà superare — per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dell'Istituto — il limite del 25 per cento del patrimonio della « sezione credito ».

Le attività concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate « Sezione credito » e « Sezione previdenza ».

Art. 3.

Le due « Sezioni » di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati; esse hanno in comune il Consiglio d'amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi.

Gli appalti e la gestione di servizi ausiliari del traffico connessi con l'esercizio dei trasporti ferroviari, di cui all'articolo 2, punto 6), ultimo capoverso, saranno svolti — compatibilmente con le disposizioni di legge — a cura della « Sezione credito » e con mezzi da questa forniti.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è così formato:

a) dal capitale, costituito da quote di lire 1.000 versate dagli iscritti e da eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

b) dalle riserve della « Sezione credito »;

c) dal fondo di dotazione della « Sezione previdenza » costituito nella misura iniziale di lire 100 milioni ed eventualmente elevabile con successivi apporti in relazione alle necessità funzionali della gestione previdenziale;

d) dalle riserve della « Sezione previdenza ».

Nel fondo di dotazione della « Sezione previdenza » sono comprese le cauzioni legali di cui agli articoli 27 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449 nelle misure stabilite dagli articoli 48 e 49.

Il fondo di dotazione e le riserve della « Sezione previdenza » garantiscono esclusivamente le operazioni compiute da detta Sezione.

Art. 5.

Possono essere iscritti all'Istituto tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i fun-

zionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie.

Il numero degli iscritti è illimitato.

I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale.

Ogni iscritto non può avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto dell'Istituto, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo articolo 16.

Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto dal Presidente e da nove consiglieri, dei quali:

- tre designati dal Ministero dei trasporti;
- uno designato dal Ministero del tesoro;
- uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio;

tre in rappresentanza degli iscritti, scelti dal Ministero dei trasporti fra il personale in servizio nella Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, iscritti all'Istituto, su segnalazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del personale medesimo.

Nelle deliberazioni del Consiglio, ove si verifichi parità di voti, quello del Presidente è preponderante.

Il Presidente ed i Consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina.

Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Quando avvenga che un componente il Consiglio di amministrazione, per qualsiasi

motivo, cessi dalla carica prima dello scadere del quadriennio, la sua sostituzione avrà luogo entro tre mesi dalla sua cessazione. Il nuovo membro sarà nominato su designazione del Ministero che aveva designato lo uscente e resterà nella carica fino al termine del quadriennio in corso.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente.

Al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro del tesoro.

Art. 7.

Nello statuto, da approvarsi a norma dell'articolo 16, saranno determinati i poteri del Consiglio d'amministrazione ed i poteri del Presidente.

Con lo stesso statuto è stabilita la creazione, in seno al Consiglio, di un Comitato esecutivo con la indicazione delle relative facoltà ed attribuzioni.

Art. 8.

L'ordinaria sorveglianza sulla gestione dell'Istituto è esercitata da un Collegio di Sindaci composto da tre effettivi e tre supplenti dei quali:

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dei trasporti;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Essi sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. La Presidenza del Collegio è assunta dal Sindaco designato dal Ministro del tesoro.

Sia i Sindaci effettivi che i Sindaci supplenti durano in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Essi rimangono nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Ai Sindaci è assegnato un compenso annuo nella misura che viene fissata dal Ministro del tesoro.

Art. 9.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il Direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai Sindaci.

I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvederà ad approvarli, udita la relazione dei Sindaci, entro il mese successivo.

Art. 10.

Nei 15 giorni successivi alle deliberazioni consiliari di approvazione dei bilanci, quello relativo alla « Sezione credito », corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, è inviato all'Organo cui è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, quello concernente la « Sezione previdenza » è inviato, corredato del conto economico e della documentazione prescritta ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, al Ministero dell'industria e del commercio cui è demandata la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

Entro lo stesso termine, i bilanci della « Sezione credito » e della « Sezione previdenza », corredati del conto economico e delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi al Ministero dei trasporti.

Detti bilanci sono approvati con proprio decreto dal Ministro dei trasporti, sentito

il parere degli Organi di vigilanza menzionati al primo comma del presente articolo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono.

Copia dei bilanci delle due sezioni sarà poi trasmessa al Ministero del tesoro e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e copia del bilancio della « Sezione credito » al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 11.

L'Istituto dovrà trasmettere all'Organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione — con indicazione separata delle materie da trattare per la « Sezione credito » e per la « Sezione previdenza » — almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.

Art. 12.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero dei trasporti e con quello del lavoro e della previdenza sociale, potrà disporre ispezioni periodiche e straordinarie alla « Sezione previdenza » e l'Istituto ha l'obbligo di mettere a disposizione degli incaricati delle ispezioni tutti i documenti e gli atti e di fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti. Per tali ispezioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

L'Organo di vigilanza sulle aziende di credito procede, d'iniziativa o su richiesta del Ministero dei trasporti, ad ispezioni periodiche e straordinarie della « Sezione credito ».

Per le ispezioni alla « Sezione credito » si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art. 13.

Qualora ne sia ravvisata la necessità o la opportunità, l'Istituto può essere messo sotto gestione straordinaria previo concerto tra l'Organo di vigilanza sulle aziende di credito, il Ministero dell'industria e commercio cui è demandata la vigilanza sugli enti e imprese di assicurazioni private ed il Ministero dei trasporti.

La gestione straordinaria sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e da quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in quanto applicabili.

La messa sotto gestione straordinaria comporta la nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza in cui siano rappresentati i Ministeri del tesoro, dell'industria e del commercio, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentiti i Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale, la « Sezione previdenza » può essere messa in liquidazione.

Con lo stesso decreto è nominato un Commissario liquidatore che assume l'amministrazione della « Sezione previdenza » con i poteri di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449.

La eventuale messa in liquidazione della « Sezione credito » sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, convertito in legge con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni.

L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione di una sola sezione sarà

devoluto alla Sezione superstite; in caso di contemporanea liquidazione della « Sezione previdenza » e della « Sezione credito », oppure della Sezione superstite, l'attivo netto eventualmente risultante sarà devoluto ad istituzioni che esercitano la loro attività assistenziale a favore dei dipendenti della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, in conformità a quanto in proposito sarà disposto dal Ministro dei trasporti.

Art. 15.

Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso:

« Sezione credito »:

non meno del 20 per cento alla riserva;
dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle somme da essi apportate al capitale della « Sezione »;

la rimanenza alla « Sezione previdenza » per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera *b*) dell'articolo 2.

« Sezione previdenza »:

non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della « Sezione »;

non più del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione;

la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera *b*) dell'articolo 2.

Art. 16.

Lo statuto dell'Istituto sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo concerto con il Ministro dei trasporti e, limitatamente alla parte disciplinante la « Sezione previdenza », con i Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e la previdenza sociale.

Art. 17.

Gli atti ed i contratti dell'Istituto per il raggiungimento dei fini sociali sono sog-

getti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.

Art. 18.

Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il Consigliere da nominare su designazione del Ministro dell'industria e del commercio cesserà dalla carica con gli altri Consiglieri.

Art. 19.

Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, vengono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.